Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 223

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 29 settembre 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 [illegible] Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, [illegible] Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 luglio 1938-XVI, n. 1487.
Nuove norme per la disciplina dei mercati all'ingrosso del pesce . . . . Pag. 4082

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1488.
Autorizzazione della spesa di L. 20.000.000 per opere pubbliche nei Comuni colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915. Pag. 4084

REGIO DECRETO 27 luglio 1938-XVI, n. 1489.
Riordinamento della Giunta delle lane . . . . Pag. 4084

REGIO DECRETO 16 giugno 1938-XVI, n. 1490.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Benedettine di S. Giovanni Battista, in Manduria (Taranto). Pag. 4085

REGIO DECRETO 23 giugno 1938-XVI, n. 1491.
Erezione in ente morale della Fondazione « Ospizio Remaggi », con sede in Cascina . . . . Pag. 4085

REGIO DECRETO 7 agosto 1938-XVI, n. 1492.
Autorizzazione al Reale istituto lombardo di scienze e lettere di Milano ad accettare un legato per l'istituzione della Fondazione « Giovanni Vignali » . . . . Pag. 4085

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1938-XVI.
Revoca di concessione di rivendita delle banane . Pag. 4085

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero della guerra: Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1186, relativo alla assegnazione temporanea di ufficiali in congedo ai tribunali militari con funzioni giudiziarie o di cancelleria . . . . Pag. 4086

Ministero delle finanze:
R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1431, concernente modificazioni alle norme in vigore per l'applicazione delle imposte sui consumi di gas e di energia elettrica . . . Pag. 4086

R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1430, che modifica il regime fiscale della birra . . . . Pag. 4086

R. decreto-legge 27 luglio 1938-XVI, n. 1202, concernente la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle materie prime di provenienza estera impiegate nella fabbricazione degli autoveicoli che si esportano . . . . . Pag. 4086

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 4086

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di S. Giovanni in Fiore (Cosenza), in liquidazione. Pag. 4086

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Montefortino (Ascoli Piceno), Fiordimonte (Macerata) e Ciciliano (Roma) . . . . Pag. 4087

Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Prizzi (Palermo). . . . . Pag. 4087

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Goriano Sicoli (Aquila) . . . . Pag. 4087

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia. . . . . Pag. 4087

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio Marrucina, con sede in Chieti . . . . Pag. 4088

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di S. Giovanni Lupatoto (Verona), in liquidazione . . . . Pag. 4088

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti di Sutera (Caltanissetta), in liquidazione . . . . Pag. 4088

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di Domusnovas (Cagliari), in liquidazione . . . . Pag. 4088

CONCORSI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Avviso di rettifica. Pag. 4088

Ministero dell'interno: Nomina della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di sanitari nei comuni di Parma e di Firenze . . . . Pag. 4088

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 luglio 1938-XVI, n. 1487.

Nuove norme per la disciplina dei mercati all'ingrosso del pesce.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I Comuni litoranei nei quali la quantità annualmente sbarcata dei prodotti pescherecci superi in media le tonnellate 200 ed i Comuni nei quali il consumo annuo di tale prodotto superi in media le tonnellate 50 hanno l'obbligo di organizzare i mercati all'ingrosso dei prodotti stessi e, ove occorra, di costruire i relativi impianti.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può disporre deroghe dall'obbligo di cui sopra relativamente ai Comuni situati presso importanti centri di consumo nei quali sia stato istituito il mercato all'ingrosso del pesce.

Il giudizio sulla idoneità delle opere di cui sopra spetta insindacabilmente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed a quello dell'interno.

Art. 2.

La vendita all'ingrosso dei prodotti della pesca, secondo le presenti norme, fatta eccezione, ove occorra, di quanto concerne la costruzione degli impianti e la istituzione dei servizi di cassa, può essere organizzata anche nei centri litoranei rispetto ai quali non ricorrano le condizioni stabilite dall'art. 1. In tali centri l'iniziativa di disciplinare le vendite all'ingrosso può essere presa, oltrechè dai Comuni, anche dalle locali Organizzazioni dei produttori, in base ad accordi con l'Autorità comunale.

Art. 3.

Nei Comuni dove è organizzato il mercato all'ingrosso del pesce debbono essere venduti nel mercato stesso i prodotti della pesca destinati al commercio ed al consumo locale, provenienti sia dalla pesca locale che da altri centri, salvo quanto è disposto nel comma seguente. Sono soggetti soltanto al controllo della Direzione del mercato per gli accertamenti statistici e sanitari i prodotti della pesca destinati ad altri centri, quelli venduti alle ditte conserviere, quelli venduti con contratti di carattere continuativo e quelli direttamente venduti al dettaglio da parte dei produttori entro i limiti e con le modalità stabilite dai singoli regolamenti di mercato.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può disporre, sentita la speciale Commissione di cui all'art. 15, deroghe circa l'obbligo della vendita nel mercato per particolari specie di prodotti ittici.

Art. 4.

Ogni mercato all'ingrosso del pesce è disciplinato da un regolamento deliberato dal podestà del Comune, udita la Commissione consultiva e di vigilanza di cui all'art. 1 della legge 20 giugno 1935, n. 1279, e sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, previo parere del Consiglio provinciale delle corporazioni e del Consiglio provinciale sanitario.

Il prefetto trasmette copia del regolamento ai Ministeri dell'interno e dell'agricoltura e delle foreste. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può disporre che al regolamento siano apportate le modificazioni e le aggiunte che fossero ritenute necessarie per unicità di criteri nella disciplina dei mercati dei diversi Comuni del Regno. Lo stesso Ministero può procedere, udito il Consiglio di Stato, ad annullare in tutto od in parte i regolamenti che contenessero disposizioni contrarie alle leggi ed ai regolamenti.

I provvedimenti di cui al comma precedente sono presi di concerto con il Ministero dell'interno.

Le norme del presente articolo debbono essere osservate dalle Amministrazioni comunali ogni qualvolta si tratti di apportare modificazioni o di introdurre norme aggiuntive od integrative al regolamento medesimo.

Art. 5.

Alla disciplina del mercato presiede un direttore nominato dal Comune. Il direttore del mercato ha, altresì, facoltà di controllo circa la provvigione e le spese che i mandatari pongono a carico dei proprietari della merce. Fra i servizi generali, che debbono essere organizzati dal mercato, s'intendono compresi quello di polizia, quello statistico, quello sanitario e il servizio delle informazioni. Le Direzioni dei mercati stabiliranno un reciproco scambio di notizie sulle qualità e sui prezzi delle merci. Dei risultati delle vendite è redatto apposito bollettino da affiggere al pubblico.

Art. 6.

Le vendite sono eseguite per lotti di specie omogenee col metodo dell'asta pubblica e partitamente per le merci dei singoli interessati.

Sono ammessi alle operazioni di vendita:

a) i produttori;
b) i commercianti in prodotti della pesca;
c) i mandatari dei produttori e dei commercianti.

Sono ammessi agli acquisti i commercianti in prodotti della pesca. I regolamenti dei singoli mercati potranno, peraltro, consentire che gli acquisti siano fatti anche da esercenti alberghi, da enti e da istituti.

Prima della chiusura definitiva dell'asta il proprietario della merce od il mandatario ha facoltà di ritirare la merce, indicando se intenda presentare la merce stessa ad asta successiva, oppure avviarla ad altro centro. La Direzione del mercato ha facoltà di richiedere che la qualità di produttore sia accertata con certificato della Autorità marittima per la pesca in acque marine e dell'Autorità prefettizia per la pesca nelle acque dolci e quella di commerciante con certificato del rispettivo Consiglio provinciale delle corporazioni.

Art. 7.

Coloro che intendono servirsi dell'opera di mandatari sono tenuti a darne notizia alla Direzione del mercato, depositando il relativo mandato. A tali fini è sufficiente la presentazione di una lettera dell'interessato con firma autenticata dal podestà, oppure di una lettera degli enti economici dei produttori. Le persone che hanno ricevuto il mandato conseguono, ove nulla osti, l'autorizzazione da parte del Comune ad esercitare la loro attività nel mercato. L'Autorità comunale — udita la speciale Commissione del mercato — ha facoltà di stabilire speciali requisiti per l'esercizio delle funzioni di mandatario, di determinare il limite massimo della provvigione spettante al medesimo e di fissare, ove necessario, il numero dei mandatari.

I mandatari curano la presentazione delle merci e l'esecuzione delle vendite in nome e per conto di chi affida ad essi le merci stesse.

Art. 8.

Il Comune è tenuto ad istituire il servizio di asta per mezzo di propri dipendenti (astatori), ai quali spetta in ogni caso assistere alle vendite da chiunque eseguite, accertarne i risultati ed annotarli sui fogli d'asta. L'esecuzione dell'asta è di regola affidata a tali dipendenti del Comune: è, peraltro, consentito che l'asta sia eseguita dai produttori, o dai commercianti, o dai mandatari.

I fogli d'asta sono intestati a nome del produttore o del commerciante proprietario della merce e recano, ricorrendone il caso, l'indicazione del mandatario. Il compenso da corrispondersi agli astatori può essere costituito, per una parte, da una quota del diritto di asta di cui all'art. 10.

Art. 9.

I prodotti della pesca destinati ai commercianti od ai mandatari per la vendita nel Comune debbono, in ogni caso, essere indirizzati al mercato ed ivi direttamente immessi. E' consentito indirizzare i prodotti della pesca alla Direzione del mercato all'ingrosso del pesce senza designare l'incaricato della vendita. Tali prodotti sono dalla Direzione del mercato venduti per mezzo dell'opera degli astatori.

Art. 10.

Per sopperire alle spese dei servizi di mercato può essere imposto il pagamento di un diritto di mercato non superiore all'1,25 per cento e di un diritto di asta non superiore all'1,25 per cento sull'importo delle vendite. Relativamente alle merci per le quali la Direzione del mercato esercita soltanto i controlli statistici e sanitari ai sensi dell'art. 3 può essere imposto soltanto il pagamento di un diritto in misura non superiore a L. 0,50 il quintale. Da quest'ultimo diritto sono esentate le merci vendute alle ditte conserviere con contratti di carattere continuativo.

Art. 11.

Il diritto del mercato può essere elevato dell'1 per cento a favore dei Comuni che debbono provvedere alla costruzione ed alla trasformazione dell'edificio e degli impianti del mercato, limitatamente al periodo necessario per l'ammortamento delle spese stesse, secondo un piano di ammortamento da sottoporsi al parere della Commissione consultiva del mercato e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 12.

A favore dell'Istituto di credito che gestisce la cassa del mercato e che si rende quindi responsabile del pagamento dei prodotti venduti può essere imposto il pagamento di un diritto corrispondente ai relativi oneri e non superiore all'1,25 per cento sull'importo delle vendite.

Le rimesse di denaro costituenti importo delle vendite, al netto delle ritenute, sono direttamente fatte dall'Istituto che gestisce la cassa ai proprietari dei prodotti venduti.

Art. 13.

I proventi che, a norma della presente legge, derivano ai Comuni dai mercati del pesce debbono da essi essere esclusivamente commisurati a sostenere le spese di mercato, ed, ove sia del caso, all'ammortamento dei relativi impianti.

A tal fine la gestione amministrativa del mercato farà, in ogni caso, oggetto di una propria contabilità.

Art. 14.

I servizi generali di mercato, ove il Comune non intenda esercitarli direttamente, possono essere oggetto di cessione, con preferenza ad Enti cooperativi dei produttori. Tale cessione non può aver luogo per i servizi concernenti la direzione del mercato, la polizia, il servizio sanitario, il servizio degli astatori. Non possono parimenti essere oggetto di cessione il servizio statistico ed il frigorifero, a meno che non intervenga particolare autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, udita la Commissione di cui all'art. 15.

La cessione di servizi di mercato non può dar luogo ad alcun aumento dei diritti di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge.

Sulle deliberazioni relative alla cessione di servizi di mercato, prima che le medesime siano sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, deve essere sentito il parere del Consiglio provinciale delle corporazioni e del Consiglio provinciale sanitario.

Il prefetto trasmette copia delle convenzioni stipulate in esecuzione delle deliberazioni di cui sopra, dopo che siano state rese esecutive, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale, udito il Consiglio di Stato, può, di concerto col Ministero dell'interno, annullarle in tutto od in parte, in quanto siano contrarie alle leggi od ai regolamenti.

Per le convenzioni concernenti i mercati situati su zone di pertinenza del Demanio marittimo occorre altresì la preventiva autorizzazione del Ministero delle comunicazioni.

Art. 15.

E' istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una Commissione col compito di dar parere sugli argomenti riguardanti l'ordinamento dei mercati all'ingrosso del pesce. La composizione della Commissione è stabilita con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per le corporazioni.

Art. 16.

Nel caso di contravvenzione alle norme di regolamento di mercato l'Autorità comunale, senza pregiudizio delle sanzioni stabilite dalle altre leggi può:

a) inibire, temporaneamente o permanentemente, l'ingresso di chicchessia nei mercati;

b) sospendere dalle funzioni gli astatori e revocare la loro nomina;

c) applicare una penale fino a L. 1000.

Contro il provvedimento emanato dall'Autorità comunale ai termini del presente articolo è ammesso ricorso gerarchico al prefetto della Provincia entro un mese dalla notificazione del provvedimento stesso. Il provvedimento del prefetto è definitivo.

Art. 17.

All'atto dell'applicazione da parte dei Comuni delle norme della presente legge i commissionari decadono dai posti loro conferiti dalle rispettive Autorità comunali.

Ove sorga la necessità, da parte dei rispettivi Comuni, di limitare il numero dei mandatari, dovrà darsi la preferenza a chi abbia conseguito maggior numero di mandati e per maggiore entità di merci; a parità di condizioni la preferenza sarà data a chi abbia svolto una maggiore attività nel campo del collocamento dei prodotti della pesca.

Art. 18.

Per l'applicazione delle norme della presente legge è concesso il termine di mesi otto dalla data di pubblicazione della medesima nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Entro il termine, peraltro, di mesi quattro da quest'ultima data i Comuni sono tenuti a deliberare le modificazioni, eventualmente occorrenti, alle norme dei rispettivi ordinamenti di mercato. Rimangono in vigore fino allo scadere dei medesimi i rapporti contrattuali eventualmente esistenti alla data della pubblicazione della presente legge fra i Comuni e le persone preposte alla direzione dei mercati all'ingrosso del pesce.

Sono abrogati gli articoli 72 e seguenti fino all'articolo 82 compreso, nonchè l'art. 84 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e gli articoli 1, 2 e 3 della legge 13 aprile 1933, n. 397.

Art. 19.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in un nuovo testo unico le presenti disposizioni legislative con quelle contenute nel testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e nei provvedimenti successivamente emanati riguardanti materia in esso disciplinata.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 12 luglio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — LANTINI — SOLMI — DI REVEL — BOTTAI — COBOLLI-GIGLI — BENNI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1488.

Autorizzazione della spesa di L. 20.000.000 per opere pubbliche nei Comuni colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 1° aprile 1915, n. 476, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 1 e 5 del R. decreto-legge 9 maggio 1915, n. 654;

Visto il R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1356, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere all'esecuzione di opere pubbliche a completamento del programma di ricostruzione degli abitati colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' autorizzata la spesa di L. 20.000.000 per provvedere, a norma delle disposizioni emanate in conseguenza del terremoto del 13 gennaio 1915, alla costruzione di case popolari ed all'esecuzione di altre opere pubbliche nei Comuni colpiti dal terremoto medesimo.

La suindicata spesa sarà inscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per L. 4.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1938-39 al 1942-43.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 401, foglio 141. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 luglio 1938-XVI, n. 1489.

Riordinamento della Giunta delle lane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 968, che prevede la revisione dell'ordinamento e della composizione della Giunta delle lane;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disciplinare l'ordinamento e le funzioni della Giunta delle lane, in rapporto al sistema degli ammassi delle lane;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli scambi e le valute, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'agricoltura e le foreste, per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Giunta delle lane è organo esecutivo e di collaborazione, alle dirette dipendenze del Ministero per gli scambi e le valute, per disciplinare l'importazione delle lane estere, la ripartizione fra le aziende delle lane estere e nazionali e l'esportazione dei prodotti lanieri.

La Giunta delle lane ha sede in Roma.

Art. 2.

La Giunta delle lane ha le seguenti attribuzioni:

1° fare proposte circa i sistemi di importazione e ripartizione delle lane estere e nazionali ai fini di favorire l'incremento della produzione nazionale di lane e dell'esportazione dei prodotti dell'industria laniera;

2° seguire il movimento delle importazioni, delle ripartizioni delle lane e delle esportazioni dei prodotti lanieri, nel loro complesso e per ogni singola ditta inquadrata nel sistema laniero;

3° regolare le importazioni di lane in rapporto ai contingenti previsti dagli accordi commerciali in vigore con i singoli Paesi esteri;

4° curare che l'esportazione di prodotti lanieri verso Paesi che applicano contingenti di importazione sia contenuta nei limiti dei contingenti stessi;

5° assicurare il ritiro delle lane nazionali degli ammassi, vincolando proporzionalmente a tale ritiro le importazioni delle lane estere, in conformità alle disposizioni impartite dal Ministero per gli scambi, d'intesa con i Ministeri per l'agricoltura e foreste, per le finanze e per le corporazioni;

6° provvedere alle assegnazioni alle ditte delle lane necessarie per le forniture delle Amministrazioni pubbliche;

7° adempiere a tutti gli altri incarichi che possono essere ad essa affidati dagli organi di Governo, nell'ambito della attività laniera.

Art. 3.

La Giunta è composta da:

un presidente designato dal Ministro per gli scambi e le valute;

un rappresentante per ciascuno dei Ministeri: scambi e valute, agricoltura e foreste, finanze e corporazioni;

il vice presidente della Corporazione dei prodotti tessili;

sei rappresentanti della Confederazione fascista degli industriali;

due rappresentanti della Confederazione fascista degli agricoltori, uno dei quali in rappresentanza degli armentari;

tre rappresentanti della Confederazione fascista dei commercianti;

un rappresentante della Confederazione dei lavoratori dell'industria;

un rappresentante della Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura;

un rappresentante della Confederazione dei lavoratori del commercio.

Il presidente ed i membri della Giunta sono nominati dal Ministro per gli scambi e le valute; essi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 4.

La Giunta delle lane deve comunicare al Ministero per gli scambi e le valute i verbali delle sue riunioni e tenerlo al corrente, con relazioni mensili, dell'andamento del movimento laniero.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 27 luglio 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

GUARNERI — ROSSONI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 401, foglio 134. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 giugno 1938-XVI, n. 1490.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Benedettine di S. Giovanni Battista, in Manduria (Taranto).

N. 1490. R. decreto 16 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Benedettine di S. Giovanni Battista in Manduria (Taranto) e viene autorizzato il trasferimento a favore del medesimo di immobili del complessivo valore approssimativo di L. 27.000 da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 23 giugno 1938-XVI, n. 1491.

Erezione in ente morale della Fondazione « Ospizio Remaggi », con sede in Cascina.

N. 1491. R. decreto 23 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la Fondazione « Ospizio Remaggi » per cronici inabili al lavoro, con sede nel comune di Cascina, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma e viene approvato lo statuto organico della Fondazione stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 7 agosto 1938-XVI, n. 1492.

Autorizzazione al Reale istituto lombardo di scienze e lettere di Milano ad accettare un legato per l'istituzione della Fondazione « Giovanni Vignali ».

N. 1492. R. decreto 7 agosto 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Reale istituto lombardo di scienze e lettere di Milano, viene autorizzato ad accettare il legato consistente in cinque titoli nominativi del Debito pubblico per l'importo complessivo nominale di L. 59.000, disposto in suo favore dal comm. Giovanni Vignali per la istituzione della Fondazione « Giovanni Vignali », avente per scopo di conferire periodicamente un premio di L. 10.000 al miglior lavoro riguardante « gli studi storici ed applicativi sul miglior ordinamento della pubblica assistenza in Italia in riguardo ai più urgenti problemi nazionali della vita morale, demografica ed economica ».

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1938-XVI.

Revoca di concessione di rivendita delle banane.

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIII, n. 2085, sulla istituzione del Monopolio statale delle banane, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 899;

Visto il decreto Ministeriale 21 novembre 1937-XVI, con cui alla ditta Monti Remo fu accordata la concessione di rivendita delle banane per la zona della Puglia, sottozona Lecce, Brindisi e Taranto;

Ritenuta la necessità di revocare la concessione alla Ditta sopracitata per inadempienza alle clausole n. 3 e n. 8 del disciplinare di concessione;

Decreta:

Art. 1.

Al signor Monti Remo è revocata la concessione di rivendita delle banane nella zona della Puglia, sottozona Lecce, Brindisi e Taranto con decorrenza dal 15 giugno 1938-XVI.

Art. 2.

Copia del presente decreto sarà comunicata alla ditta a cura della Regia azienda monopolio banane, la quale è incaricata della esecuzione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 agosto 1938 - Anno XVI

p. Il Ministro per l'Africa Italiana:
TERUZZI

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI

(3691)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 26 settembre 1938-XVI, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1186, relativo alla assegnazione temporanea di ufficiali in congedo ai tribunali militari con funzioni giudiziarie o di cancelleria.

(3729)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso, in data 22 settembre 1938-XVI, all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1431, concernente modificazioni alle norme in vigore per l'applicazione delle imposte sui consumi di gas e di energia elettrica.

(3730)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso, in data 22 settembre 1938-XVI, all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1430, che modifica il regime fiscale della birra.

(3731)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso, in data 19 settembre 1938-XVI, all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 luglio 1938-XVI, n. 1202, concernente la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle materie prime di provenienza estera impiegate nella fabbricazione degli autoveicoli che si esportano.

(3732)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 199

Media dei cambi e dei titoli

del 27 settembre 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	90,12
Francia (Franco)	50,45
Svizzera (Franco)	424,25
Argentina (Peso carta)	4,77
Belgio (Belga)	3,215
Canadà (Dollaro)	18,85
Cecoslovacchia (Corona)	65,50
Danimarca (Corona)	4,0355
Norvegia (Corona)	4,5425
Olanda (Fiorino)	10,105
Polonia (Zloty)	359,85
Portogallo (Scudo)	0,8218
Svezia (Corona)	4,66
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,0890
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,67
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,13
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	72,65
Id. 3,50 % (1902)	70,80
Id. 3,00 % Lordo	51,825
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	66,50
Id. Id. 5 % (1936)	90,95
Rendita 5 % (1935)	91,325
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,325
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101 —
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,15
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,20
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,35
Id. id. 5 % - Id. 1944	96,70

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di S. Giovanni in Fiore (Cosenza), in liquidazione.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 8 agosto 1938-XVI, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di S. Gio-

vanni in Fiore, avente sede nel comune di S. Giovanni in Fiore (Cosenza), ed a sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa con la speciale procedura regolata dalle norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 8 agosto 1938-XVI con il quale sono stati nominati il commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;

Considerato ora che il sig. Domenico Loria membro del Comitato di sorveglianza, ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Vincenzo Bitonti di Giuseppe è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di S. Giovanni in Fiore in liquidazione, avente sede nel comune di S. Giovanni in Fiore (Cosenza), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del sig. Domenico Loria.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 settembre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI.

(3684)

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Montefortino (Ascoli Piceno), Fiordimonte (Macerata) e Ciciliano (Roma).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Montefortino (Ascoli Piceno), di Fiordimonte (Macerata) e di Ciciliano (Roma);

Dispone:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente provvedimento, delle Casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 settembre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI.

(3682)

Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Prizzi (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto lo statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Prizzi (Palermo).

Dispone:

E' approvato lo statuto-regolamento, composto di n. 28 articoli, allegato al presente provvedimento, della Cassa comunale di credito agrario di Prizzi (Palermo).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 settembre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI.

(3683)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Goriano Sicoli (Aquila).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, numero 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 20 luglio 1937-XV, con il quale veniva disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale cooperativa di prestiti agrari di Goriano Sicoli, ora denominata Cassa rurale ed artigiana di Goriano Sicoli, con sede nel comune di Goriano Sicoli (Aquila);

Veduto il proprio provvedimento in data 20 luglio 1937-XV con il quale venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza dell'indicata azienda;

Veduti i propri provvedimenti in data 17 gennaio, 20 aprile e 16 agosto 1938-XVI con i quali venivano prorogate le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza;

Considerata la necessità di prorogare ulteriormente la straordinaria amministrazione della Cassa rurale predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Goriano Sicoli, avente sede nel comune di Goriano Sicoli (Aquila), sono prorogate, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, sino al giorno 20 dicembre 1938-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 settembre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(3706)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 7 gennaio 1938, con il quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia;

Veduti i propri provvedimenti in data 7 gennaio e 31 gennaio 1938-XVI, con i quali venivano rispettivamente nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione dell'indicata azienda;

Veduto il proprio provvedimento in data 6 luglio 1938-XVI, con il quale è stata prorogata di mesi tre l'amministrazione straordinaria della Cassa di risparmio predetta;

Considerata la necessità di prorogare ulteriormente la straordinaria amministrazione della ripetuta azienda;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza, nominati presso la Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia, ai sensi e per gli effetti di cui al Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, sono prorogate di mesi tre, a decorrere dal 7 ottobre 1938-XVI.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 settembre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(3707)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio Marrucina, con sede in Chieti.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 2 aprile 1938-XVI, con il quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio Marrucina, con sede in Chieti;

Veduti i propri provvedimenti in data 2 aprile e 28 aprile 1938-XVI, con i quali venivano rispettivamente nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione dell'indicata azienda;

Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa di risparmio predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza, nominati presso la Cassa di risparmio Marrucina, con sede in Chieti, ai sensi e per gli effetti di cui al R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, numero 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, sono prorogate di mesi tre a decorrere dal 2 ottobre 1938-XVI.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 settembre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(3708)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di S. Giovanni Lupatoto (Verona), in liquidazione.

Nella seduta tenuta il 12 settembre 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di S. Giovanni Lupatoto (Verona), in liquidazione, l'avv. Ottavio Zanetti è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(3685)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti di Sutera (Caltanissetta), in liquidazione.

Nella seduta tenuta il 20 agosto 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti di Sutera (Caltanissetta), in liquidazione, il rag. Antonino Randazzo fu Vincenzo è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(3709)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di Domusnovas (Cagliari), in liquidazione.

Nella seduta tenuta il 9 settembre 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di Domusnovas, in liquidazione, il sig. Sisinnio Locca è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(3710)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso di rettifica.

Nella pubblicazione del concorso bandito con decreto del Capo del Governo in data 5 agosto 1938-XVI e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 17 settembre 1938-XVI, si è incorso in una omissione nell'oggetto del decreto stesso, che si rettifica come segue: « Concorso per 198 posti di interprete aggiunto *o ufficiale aggiunto* ».

(3733)

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di sanitari nei comuni di Parma e di Firenze.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visti i propri decreti in data 14 aprile e 27 luglio u. s., con i quali è stato provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a tre posti di medico igienista di 2ª classe presso il Governatorato di Roma, così composta:

Presidente: Pezzali dott. Giovanni, vice prefetto;

Membri: S. E. De Blasi prof. Dante, direttore dell'Istituto di igiene della Regia università di Roma; Meldolesi prof. Gino, docente universitario in patologia speciale medica e clinica medica; Canaperia dott. Alberto, medico provinciale; Cramarossa prof. Saladino, ufficiale sanitario;

Segretario: Verdi dott. Antonino, consigliere di 2ª classe nell'Amministrazione dell'interno;

Visti gli articoli 8, 9 e 60 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 34, 36 e 54 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Ritenuta l'opportunità di affidare alla stessa Commissione il giudizio anche dei concorsi pubblici per titoli ed esami ai posti di vice medico capo e di medico addetto all'Ufficio d'igiene del comune di Parma e di medico addetto all'Ufficio d'igiene del comune di Firenze;

Decreta:

La Commissione predetta è incaricata anche dell'espletamento dei concorsi pubblici per titoli ed esami ai posti di vice medico capo e di medico addetto dell'Ufficio d'igiene del comune di Parma e di medico addetto all'Ufficio d'igiene del comune di Firenze.

Tale Commissione, con sede in Roma presso questo Ministero - Direzione generale della sanità pubblica - inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni nell'albo delle Prefetture interessate.

Roma, addì 19 settembre 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(3699)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.